



# COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

## ORDINANZA SINDACALE

n. 48 del 26/04/2020

### OGGETTO:

**DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: NUOVA DISCIPLINA PER LA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DI ORDINANZA N. 22/2020 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA**

### IL SINDACO

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 22 emessa in data 26 aprile 2020, con cui, tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e della annunciata adozione da parte del Governo di provvedimenti atti a temperare le limitazioni attualmente in vigore, vengono dettate nuove disposizioni che ampliano la libera di circolazione delle persone e il novero delle attività produttive consentite;

Preso atto che la predetta Ordinanza regionale incide in modo significativo, sia dal punto di vista logico che sotto l'aspetto giuridico, su alcuni provvedimenti adottati precedentemente ed in via d'urgenza da questo Comune, rendendo necessaria un adattamento dei provvedimenti medesimi alle nuove disposizioni emanate dalla Regione ed a quelle in corso di emanazione dalle Autorità statali;

Viste, in particolare:

- le ordinanze sindacali con cui sono state individuate le località del territorio comunale ritenute idonee a determinare assembramenti di persone, nelle quali di conseguenza venivano applicate le disposizioni regionali limitative della presenza e dello spostamento delle persone;
- l'ordinanza sindacale n. 32/2020, con cui veniva disposta la chiusura degli accessi all'area cimiteriale, consentendo solo l'ingresso della salma per inumazione o tumulazione;

Ritenuto, relativamente ai suddetti provvedimenti sindacali:

- di limitare alle spiagge di tutta la fascia costiera comunale, al campo sportivo polifunzionale posto tra le Scuole elementari di Via "Ottimo Anfossi" e le frontistanti Scuole medie "Ruffini", ai parchi giochi infantile di viale delle palme, Lungomare, Regione Borghi, Via Lungo Argentina e via Ottimo Anfossi, il divieto di presenza e spostamento delle persone posto dall'Autorità regionale;
- di consentire, l'accesso regolamentato del pubblico al Civico Cimitero.

Ritenuto altresì di prendere atto del contenuto dell'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 22/2020, anche al fine di consentire la massima diffusione delle nuove disposizioni ivi contenute;

Visto gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e dato atto che il testo della presente ordinanza è stato trasmesso prima della sua emanazione al Prefetto di Imperia;

## **ORDINA**

1) A decorrere dalle ore 10,00 del giorno 27 aprile 2020 e fino a nuove e diverse disposizioni, le località del territorio comunale potenzialmente idonee a determinare assembramenti vengono individuate puntualmente come segue:

- le spiagge di tutta la fascia costiera comunale;
- il campo sportivo polifunzionale posto tra le Scuole elementari di Via "Ottimo Anfossi" e le frontistanti Scuole medie "Ruffini".
- parchi giochi infantile di viale delle palme, Lungomare, Regione Borghi, Via Lungo Argentina e Via Ottimo Anfossi.

**Nei suddetti spazi è vietata la presenza e gli spostamenti di persone fisiche.**

2) Dalle ore 15,00 del giorno 27 aprile 2020, è consentito l'accesso al Civico Cimitero del pubblico alle seguenti condizioni:

- Rispetto distanza di sicurezza interpersonale (minimo un metro)
- Obbligo di indossare mascherina di protezione

3) In caso di tumulazione di un defunto, è consentita la presenza del coniuge o convivente del deceduto e dei parenti in linea retta di primo grado, sempre nel rispetto delle norme di cui al capo 2.

4) Di dare atto che dal 27 aprile 2020 è in vigore l'ordinanza del Presidente della Regione Liguria n. 22/2020, che si allega alla presente, che consente una maggiore libertà di circolazione alle persone e amplia il numero di attività produttive consentite.

## **DISPONE**

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Prefettura/UTG di Imperia, al Responsabile del servizio Protezione civile comunale/Polizia locale per l'espletamento degli adempimenti di competenza, e ai Responsabili dei settori e servizi comunali per l'espletamento degli adempimenti finalizzati all'attuazione del dettato della presente ordinanza;

DI TRASMETTERE altresì la presente ordinanza, per conoscenza e competenza alla Provincia di Imperia, al Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia e alla locale Stazione dei Carabinieri;

DI CONFERIRE alla presente Ordinanza adeguata pubblicità;

CHE le forze dell'Ordine e la Polizia Locale provvedano all'attuazione e al controllo del rispetto della presente ordinanza

## **AVVERTE**

CHE ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia.

## **INFORMA CHE**

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge N. 241/1990 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tar Liguria o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

□ In attuazione dei principi contenuti nella legge 7.8.1990 N. 241, l'ufficio che ha curato l'istruttoria e presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Protezione civile comunale/Polizia locale e che la persona fisica responsabile del relativo procedimento, è individuato nel responsabile pro tempore del servizio Protezione civile.

Taggia, 26 aprile 2020

Il Sindaco  
- Arch. Mario CONIO –

*Documento sottoscritto digitalmente*